



COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA

Regione Toscana

Provincia di Livorno

www.comune.camponellelba.li.it

AREA FINANZIARIA E TRIBUTARIA

N° 74/2017

AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO

Viste le domande presentate il 01/03/2017 prot. n. 2740 e il 03/03/2017 prot. n. 2862 dalla Sig.ra **FRANCI Elena** nata a **Portoferraio (LI)** il 02/09/1966 residente a **Campo nell'Elba, Via per Portoferraio, n. 2090 Cod. Fiscale FRNLNE66P42G912V** in qualità di titolare dell'attività di **somm.ne alimenti e bevande all'insegna IL VELIERO** con sede in **Campo nell'Elba - Piazza della Vittoria, 35;**

Visto il Regolamento Comunale per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 27/03/2013;

Visto il Regolamento Comunale delle procedure di rilascio, rinnovo, e revoca degli atti di concessione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 14/04/2016;

Vista la deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Comunale n. 31 del 16/03/2017 avente per oggetto "Richieste concessioni suolo pubblico ai sensi art. 4 comma 3 del vigente regolamento. Espressione di parere";

SI CONCEDE

l'occupazione di mq. **15,75 (ml 10,50 x 1,50)** e di mq. **29,92 (ml 10,50 x 2,85)** di suolo pubblico posto in **Marina di Campo, Piazza Della Vittoria** per la durata di **286** giorni a decorrere dal **21/03/2017** al **31/12/2017** - Categoria **prima** per la seguente destinazione: **tavoli, sedie, fioriere del Bar "IL VELIERO"**.

Alle seguenti condizioni:

- Assicurare il transito dei veicoli lasciando disponibile una corsia di mt. 3, dal margine superiore dell'occupazione al monumento dei caduti.
- Il Comune non si assume alcuna responsabilità per gli eventuali diritti di terzi connessi al rilascio della occupazione.
- Il Comune si riserva in qualsiasi momento, per ragioni di pubblica utilità o di morosità, di revocare la presente concessione senza che il concessionario possa vantare alcun diritto di natura patrimoniale o risarcimento danni.
- Il concessionario è obbligato:

- a non alterare la struttura del suolo impegnandosi, alla scadenza della concessione, al ripristino dello status quo;
- a rispettare tutte le norme in materia di polizia, vigilanza e sicurezza pubblica, rispondendo di eventuali danni arrecati a persone e/o cose.

- gli spazi ed aree pubbliche in concessione potranno essere delimitate soltanto da elementi trasparenti o da fioriere. Quest'ultime potranno avere altezza massima di mt. 1,10 complessivamente;
- qualsiasi elemento di informazione, arredo e delimitazione, oltre che avere un aspetto decoroso, dovrà essere posizionato all'interno dell'area o spazio concesso;
- il concessionario è tenuto ad utilizzare l'area o lo spazio pubblico concesso in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui o arrecare danni a terzi;
- è posto a carico del concessionario la gestione ed il mantenimento, inclusa la pulizia, dello spazio preso in concessione.

Il presente atto viene rilasciato dietro pagamento della tassa occupazione suolo pubblico e del deposito cauzionale previsti nel regolamento vigente.

Il presente atto non costituisce titolo edilizio all'installazione di manufatti che necessitano di procedure autorizzative speciali.

Sede, 21 marzo 2017

Il Responsabile Area Finanziaria e Tributaria
(Dr. Stefano Servidei)